

Richieste di parte sindacale*	Risposta del Miur	Commento
Documentazione mancante		
<p>Allegati "A" e "B". L'allegato "A" riguarda la previsione dei posti messi a bando per la procedura suddivisi per Regione, tipologia di posto e classe di concorso. L'allegato "B" riguarda le eventuali aggregazioni regionali a causa di un esiguo numero di partecipanti.</p>	<p>Gli allegati verranno resi disponibili non appena definiti.</p>	<p><i>Fermo restando che i candidati devono poter conoscere per tempo la distribuzione territoriale dei posti a disposizione, ancor più per l'obbligo di permanenza quinquennale introdotto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), la conoscenza di tale dato è essenziale anche per un corretto svolgimento del confronto con i sindacati.</i></p>
Procedura ai soli fini abilitanti		
<p>La procedura ai soli fini abilitanti riservata ai precari statali che posseggono i requisiti richiesti, ai docenti che superano la prova scritta ma non rientrano nei 24.000 vincitori, ai docenti di ruolo, ai docenti delle scuole paritarie e dei CFP ed ai docenti con servizi <i>misti</i> deve essere contemporanea a quella finalizzata alle assunzioni.</p>	<p>Il Ministero fornisce una generica affermazione secondo la quale la procedura sarà definita in tempi brevi.</p>	<p><i>La contestualità delle procedure va garantita, tenuto conto che quella finalizzata alle assunzioni verrà bandita solo per le classi di concorso che presentano posti vacanti, quindi solo nelle Regioni del cui organico quei posti fanno parte.</i></p>
Requisiti di accesso e valutazione dei servizi		
<p>Validità del servizio prestato su sostegno senza titolo per la maturazione del requisito sia del triennio che del servizio <i>specifico</i>.</p>	<p>Il Ministero nega tale riconoscimento, interpretando in modo molto restrittivo le disposizioni della Legge 159/2019.</p>	<p><i>La richiesta sindacale assume a riferimento il fatto che tali servizi sono pienamente riconosciuti come specifici in occasione dell'aggiornamento di tutte le graduatorie (sia ad esaurimento che di istituto). Considerata l'ampiezza della platea di riferimento, dato l'altissimo numero di supplenze conferite su sostegno a personale privo di titolo, viene meno in moltissimi casi l'obiettivo di una valorizzazione dell'esperienza di lavoro esplicitamente indicato nell'intesa del 24 aprile 2019.</i></p>

Valutazione del servizio prestato su sostegno senza titolo ai fini della predisposizione della graduatoria finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato.	La richiesta non viene accolta per le stesse ragioni di cui al punto precedente.	<i>I riflessi che ciò comporta sulla graduatoria finale della procedura sono di tutta evidenza.</i>
Riconoscere le annualità svolte su ore alternative alla religione cattolica.	La richiesta non viene accolta per le stesse ragioni di cui ai punti precedenti.	<i>Disatteso anche in questo caso l'obiettivo di valorizzare l'esperienza di lavoro</i>
Riconoscimento dei servizi derivanti da contratti di supplenza discontinui (ma comunque di 180 giorni) ovvero di servizi dal 1° febbraio al termine delle lezioni con interruzione del contratto e ripristino dello stesso in occasione delle operazioni di scrutinio di fine anno.	Il Ministero ribadisce il contenuto dell'art.11, comma 14, della L.124/1999 e si riserva un approfondimento legislativo solo per quanto riguarda le supplenze da 1° febbraio con interruzione tra la fine delle lezioni e gli scrutini	
Prevedere la possibilità per gli specializzati/specializzandi (in possesso di specifico titolo di specializzazione) di partecipare alla procedura straordinaria nel caso in cui il servizio su sostegno sia prestato in ordine di scuola diverso.	Il Ministero non ritiene di poter riconoscere tale possibilità.	<i>Incomprensibile l'esclusione di detto personale che ha prestato servizio specifico su sostegno, benché in ordine di scuola diverso. La decisione appare del tutto inopportuna, stante la carenza di insegnanti di sostegno specializzati.</i>
Verifica della possibilità di partecipare alla procedura per il sostegno da parte dei docenti specializzati su due gradi di scuola (perché non esplicitamente vietato dalla Legge).	Il Ministero in questo caso riconosce la possibilità.	
Verifica per i docenti con titoli AFAM e per le classi di concorso specifiche dei licei musicali, la possibilità di partecipazione con i titoli di studio posseduti e considerati validi prima dell'entrata in vigore del DPR 19/2016.	Il Ministero si riserva in merito un approfondimento con l'ufficio legislativo.	

Svolgimento della prova		
Pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti	Il Ministero si dice non disponibile, considerata la natura di prova concorsuale (e non di preselezione) dei quesiti stessi.	<i>No anche a ipotesi subordinate, come la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti limitata alla parte metodologica-didattica.</i>

Tabella di valutazione dei titoli		
Attribuzione di 5 punti per ogni annualità di servizio prestata.	Il Ministero, nella sua replica, non fornisce risposta sullo specifico quesito.	<i>La valutazione limitata a un solo punto per anno non risponde al criterio di valorizzare in modo adeguato l'esperienza di lavoro e la sua incidenza rispetto al punteggio complessivo nella graduatoria finale.</i>
Necessità di semplificazione della tabella dei titoli di cui è prevista la valutazione, anche con riferimento a quelli afferenti le materie artistiche.	Il Ministero conviene su questa esigenza.	
Punteggio prova scritta: massimo 30 punti. Valutazione dei titoli: 70 punti di cui 50 al servizio.	Il Ministero non ritiene percorribile la proposta di modificare la tabella.	<i>La nostra richiesta era in linea con l'obiettivo di una congrua valorizzazione dell'esperienza di lavoro, fermo restando che gli aspiranti inseriti nella graduatoria finale hanno comunque superato la prova scritta (7/10).</i>
Valutazione del servizio prestato senza titolo di accesso che è invece posseduto al momento della partecipazione alla procedura.	Il Ministero ritiene che, fermo restando il possesso dei requisiti relativi al servizio e al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento, tale servizio possa essere ritenuto valido.	<i>Anche in questo caso, la nostra richiesta era volta ad allargare le tipologie di supplenze prestate dal personale docente ai fini della valutazione nella graduatoria finale.</i>
Ridurre il numero dei quesiti e aumentare il tempo a disposizione.	Il Ministero ritiene di aver determinato la durata della prova in stretta correlazione al peso e al numero dei quesiti e tenuto conto di analoghe esperienze in campo internazionale.	

Altre richieste di carattere più generale		
Prevedere le cosiddette abilitazioni "a cascata".	Il Ministero intende attenersi strettamente ad una sua interpretazione del dl 126/2019, per cui ritiene che l'abilitazione possa avvenire esclusivamente per una sola classe di concorso, escludendo abilitazioni per <i>ambiti verticali</i> e ammettendo solo quelle per <i>ambiti orizzontali</i>.	<i>La lettura della norma da parte del Ministero abroga di fatto gli ambiti senza che la norma di legge si esprima in modo esplicito in tal senso.</i>
Ridurre il numero delle commissioni prevedendo l'esonero dal servizio degli insegnanti impegnati in qualità di commissari.	Pur condividendo le preoccupazioni relative alle difficoltà di reperimento dei commissari, Il Ministero non ritiene possibile in-	<i>La richiesta sindacale teneva conto del fatto che il lavoro dei commissari, limitandosi alla sola verifica dei titoli (poiché la corre-</i>

	tervenire su numero e composizione delle commissioni. Ritiene inoltre che i costi per far fronte all'esonero dei commissari non sarebbero sostenibili; in alternativa, valuterà soluzioni che prevedano un adeguato compenso ai commissari.	<i>zione dei quesiti è a carico del sistema), può ragionevolmente considerarsi di breve durata temporale.</i>
Richiesta di chiarimenti relativi alla prova finale che dovrebbe assumere la forma di un'unità didattica.	Il Ministero, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge, rinvia ad un futuro regolamento, tenuto conto anche delle diversità tra le tipologie di posto (comune e sostegno).	<i>Agli aspiranti va reso da subito un quadro ben preciso del tenore della prova finale necessaria per l'abilitazione, che precede a sua volta quella relativa all'anno di formazione e prova per la conferma in ruolo.</i>

** le richieste di parte sindacale sono state raggruppate con riferimento al loro oggetto*